

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-598 del 10/03/2016
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA UNICAL SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CASALE MONFERRATO (AL), VIA BUZZI, N.6 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI LUGO, VIA BEDAZZO -
Proposta	n. PDET-AMB-2016-589 del 10/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di RAVENNA
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno dieci MARZO 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di RAVENNA, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA **UNICAL SPA** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CASALE MONFERRATO (AL), VIA BUZZI, N.6 - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI LUGO, VIA BEDAZZO -

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione della Giunta Provinciale di Ravenna n. 22 del 17/02/2016* "Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art.1, C.85 Lett A) della Legge n. 56/2014, mediante ARPAE, in attuazione della L.R. n.13/2015" e, nel caso specifico, l'iscrizioni al registro dei recuperatori in procedura semplificata e al registro degli autosmaltitori di cui agli artt. 214, 215 e 216 del D.Lgs 152/2006 e relativi divieti di inizio o di prosecuzione delle attività;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - in data 05/11/2015 - assunta al PG della Provincia di Ravenna con il n. 88376/2015 del 13/11/2015 (pratica SinaDoc ARPAE n. **5391/2016**), dalla Ditta **Unical SPA** (C.F./P.IVA 07261250018), avente sede legale in Comune di Casale Monferrato (AL) e impianto in Comune di Lugo, Via Bedazzo, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di dilavamento (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
- comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi "Norme in materia ambientale" - Parte IV - in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
- ✓ DM 05/02/1998 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione effettuato dall'incaricato dell'istruttoria per la pratica SinaDoc ARPAE n. 5391/2016, emerge che:

- la Ditta svolge attività di riciclo/recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da ceneri leggere di carbone (Cer 100102), riconducibili alla fattispecie di cui al punto 13.1 dell'Allegato 1 - Sub allegato 1 al DM 05/02/1998 e smi., per la produzione di conglomerati cementizi, nell'impianto sito in Comune di Lugo, Via Bedazzo;
- la Ditta ha presentato al SUAP territorialmente competente in data 05/11/2015 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti della Provincia di Ravenna con Pg. 88376/2015, per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - ✓ autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del DLgs n.152/2006 e smi), rilasciata con provvedimento della Provincia di Ravenna n. 380 del 13/06/2007, per la quale la Ditta richiede il rinnovo senza modifiche;
 - ✓ autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del DLgs n.152/2006 e smi) rilasciata con atto dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n.159 del 05/10/2012, per la quale la Ditta richiede il rinnovo senza modifiche;
 - ✓ comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), per cui risulta in essere l'iscrizione al n. 245 nell'apposito registro provinciale delle imprese di cui al provvedimento del Dirigente del Settore

ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3441 del 18/10/2012, per la quale da Ditta dichiara che nulla è stato modificato.

- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale (pg. Provincia 92567/2015);
- l'istanza si intendeva pertanto formalmente completa e correttamente presentata con avvio del procedimento in data 05/11/2015, per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato, con apposita comunicazione (pg. Provincia n. 93041/2015), ai sensi dell'art. 8, comma 2) della Legge n. 241/1990 e smi;
- sono stati assolti gli obblighi derivanti delle disposizioni di cui al libro II del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 inerenti la documentazione antimafia con l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia resa dalla Ditta, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011;

DATO ATTO che:

- risulta verificata la conformità al Piano di Gestione dei Rifiuti (PPGR) e al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) vigenti che individuano l'area di interesse come idonea per la localizzazione di impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti. Alla luce dell'adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), avvenuta con DGR n. 103 del 03/02/2014, di quanto da esso previsto in merito al coordinamento e alle relazioni con gli strumenti di pianificazione provinciale e ai criteri per l'individuazione delle aree idonee alla localizzazione di impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti, nonché dei luoghi e degli impianti adatti per la gestione dei rifiuti, non si rilevano elementi di contrasto allo svolgimento dell'attività di recupero dei rifiuti nell'impianto in oggetto, alle condizioni attuali;

VISTO l'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013 e visto l'art. 269, comma 3) del DLgs n. 152/2006 e smi che prevede:

- omissis..." per il rinnovo e l'aggiornamento dell'autorizzazione, l'autorità competente...omissis...avvia un autonomo procedimento...omissis", per cui la Conferenza di Servizi prevista dall'art.4, comma 7) del DPR n.59/2013 e dalla Legge n.241/1990 e smi, può non essere indetta;

DATO atto che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri favorevoli e vincolanti ai fini dell'adozione dell'AUA:

- parere del Servizio Territoriale ARPAE (pg. Provincia 98869/2015 del 28/12/2015) per la valutazione di impatto acustico;
- parere dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (pg. Provincia 100047/2015 del 31/12/2015) per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura comprensivo del parere di conformità urbanistica e della valutazione di impatto acustico;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Unical SPA, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione calcestruzzo preconfezionato, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, oppure 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Dott. Alberto Rebucci Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta Unical SPA, avente sede legale in Comune di Casale Monferrato, Via Buzzi, n.6 (C.F./P.IVA. 07261250018) per l'esercizio dell'**attività di** produzione calcestruzzo preconfezionato, nell'impianto sito in Comune di Lugo, Via Bedazzo, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di dilavamento (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza della SAC di ARPAE;
 - comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza della SAC di ARPAE;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in pubblica fognatura di acque reflue di dilavamento;
 - l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
 - l'**Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi in regime semplificato.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ✓ ogni modifica sostanziale delle operazioni di recupero dei rifiuti soggetta ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e a HERA SpA (in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato), per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SCARICHI IN pubblica fognatura di acque reflue di dilavamento

Condizioni

- la Ditta Unical SPA svolge attività di produzione calcestruzzo preconfezionato nel sito di Via Bedazzo, in Comune di Lugo.
- le acque reflue di dilavamento provenienti dalle lavorazioni svolte, vengono scaricate nella pubblica fognatura nera di "tipo B" esistente, dopo opportuno trattamento con vasca di sedimentazione in continuo e con trattamento finale al depuratore di Via Tomba n. 25 a Lugo;
- viene accettato lo scarico dei reflui in quanto compatibili con il sistema fognario pubblico e con l'impianto di depurazione a cui vengono convogliati;
- La Ditta deve stipulare con HERA SpA, nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. HERA provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.


La planimetria della rete fognaria aggiornata, ove vengono indicati i pozzetti ufficiali di prelevamento allegata alla presente, costituisce parte integrante dell'AUA.

Prescrizioni

- Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: dilavamento area deposito inerti.
- Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 2 del Regolamento Comunale per gli scarichi in rete fognaria pubblica.
- Entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'AUA, la Ditta deve presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui alla Tabella sopracitata.
- Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche pulite nella fognatura nera.
- Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - **stagno di sedimentazione** (sulla linea delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - **misuratore di portata elettromagnetico** (sulla linea di scarico dello stagno di sedimentazione) approvato e piombato da HERA;
 - **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque di dilavamento) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
- I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
- Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la

piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

- Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- I reflui domestici provenienti dai servizi igienici dovranno rispettare le caratteristiche tecniche previste dal vigente Regolamento di Fognatura.
- I valori di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa.
- I pozzetti ufficiali di prelievo, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.lgs 152/06 e s.m.i, dovranno essere mantenuti sempre accessibili ed in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.



EMISSIONI IN ATMOSFERA**Condizioni**

- La Ditta Unical SPA svolge attività di produzione calcestruzzo preconfezionato nel sito di Via Bedazzo in Comune di Lugo;
- Le emissioni in atmosfera provengono dall'aspirazione sulla dosatrice cemento e ceneri, dallo stoccaggio del cemento e ceneri e dalla tramoggia di carico in betoniera. Tali aspirazioni afferiscono al punto di emissione E1, dotato di un sistema di abbattimento delle polveri mediante filtro a tessuto.

Limiti:

I limiti di emissione che la Ditta **Unical SPA** - Impianto di Lugo - è tenuta a rispettare sono i seguenti:

PUNTO DI EMISSIONE E1 – SFIATO DOSATRICE CEMENTO + CENERE, SFIATO SILO STOCCAGGIO CEMENTO E CENERI, SFIATO TRAMOGGIA DI CARICO IN BETONIERA – F.T. -

Portata massima	6700	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
----------------	-----------	---------------

Prescrizioni.

1. Per la verifica del rispetto dei limiti, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento secondo quanto previsto dalla DGR n.2236/2009 e smi e precisamente:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli

UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline

NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

2. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
3. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
4. Considerato che sulla emissione è installato un Filtro a Maniche, gli autocontrolli analitici per le **polveri**, possono essere sostituiti dalla installazione di un pressostato, **con registrazione dati**, atto alla verifica del corretto funzionamento del filtro stesso.
5. La Ditta è altresì tenuta ad adottare tutte le precauzioni per la riduzione e limitazione della polverosità diffusa proveniente dalle varie fasi (carico/scarico) e dal piazzale provvedendo eventualmente ad adottare idonei sistemi di bagnatura delle vie di transito.
6. La Ditta è tenuta ad inviare alla SAC di ARPAE, almeno ogni due anni, le analisi di caratterizzazione delle ceneri utilizzate.
7. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale per il punto di emissione indicato ovvero secondo la metodologia indicata al precedente punto 4).** La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. **Sullo stesso registro la Ditta è altresì tenuta ad annotare:**
- **le manutenzioni da effettuare al sistema di abbattimento installato, con frequenza almeno annuale.**

RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN REGIME SEMPLIFICATO**CONDIZIONI:**

La Società è iscritta al n. **245**, classe 6, del registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (ai sensi dell'art. 216 del DLgs. n. 152/06 e smi) per lo svolgimento delle operazioni di recupero (R5) di rifiuti non pericolosi da destinare a recupero nella produzione di conglomerati cementizi nel rispetto delle norme tecniche generali per il riutilizzo dei rifiuti contenute nel DM 5 febbraio 1998 e smi - relativamente alle seguenti tipologie e quantità di rifiuti non pericolosi:

Tipologia di rifiuti (Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05/02/1998 e smi)	Operazione di recupero (Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05/02/1998 e 55.smi)	Quantitativi massimi ammessi (t/anno)
13.1 Ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da combustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quale CER 100102	R5 (punto 11.1.3 lettera b)	2.900

PRESCRIZIONI:

- 1) I rifiuti non pericolosi effettivamente destinati a recupero classificati con codice CER 100102 (*Ceneri leggere di carbone provenienti da centrali termoelettriche*) provengono dai seguenti impianti indicati nella comunicazione:
 - ✓ Enel produzione spa - Centrale Termoelettrica di La Spezia via Valdilocchi, 32, La Spezia;
 - ✓ Enel produzione spa - Centrale Termoelettrica di Torre Valdaliga nord, via Aurelia nord, n. 32, Civitavecchia (RM);
 - ✓ Tirreno Power spa via Barberini n.47, Roma - Centrale di Vado Ligure, via A. Diaz, 128 (SV);

Qualora la Ditta intendesse inserire altre aziende produttrici di ceneri (CER 100102) dovrà inviare alla SAC ARPAE, idonea certificazione che attesti l'idoneità di tali rifiuti al processo di recupero indicato.
2. La Ditta è tenuta ad effettuare l'attività conformemente a quanto dichiarato nella documentazione tecnica allegata alla comunicazione di inizio attività trasmessa ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006.
3. La Ditta è tenuta al rispetto delle norme di cui al DLgs. n. 152/2006 e smi in materia di registri di carico e scarico, trasporto dei rifiuti e catasto dei rifiuti ovvero agli analoghi adempimenti previsti attraverso il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
4. La Ditta è tenuta, entro il 30 aprile di ogni anno, al pagamento del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350. In caso di mancato versamento del diritto di iscrizione si provvederà alla sospensione dell'iscrizione al registro.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.